

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/01/2026) 07/04/2026, n. 8659*COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE › Regolamento di competenza***FIDEIUSSIONE****Intestazione****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. FRASCA Raffaele G.A. - Presidente

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16983/2025 R.G.,

proposto da

Banca Sella Spa, in persona della procuratrice "ad affari", A.A.; rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giuseppino, in virtù di procura speciale allegata; con domiciliazione digitale ex lege;

-ricorrente-

contro

B.B. e C.C., quali eredi di D.D.; rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Vellone, in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva; con domiciliazione digitale ex lege;

-resistenti-

avverso la sentenza n.205/2025 del Tribunale di Biella, pubblicata il 24 giugno 2025;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell'Erba, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con declaratoria della competenza del Tribunale di Napoli.

Svolgimento del processo

1. con decreto del 2 settembre 2015, il Tribunale di Biella, in accoglimento del ricorso monitorio di Banca Sella Spa, ingiunse ad B.B. e C.C., quali eredi di D.D., di pagare all'istituto di credito la somma di Euro 22.482,72, oltre interessi e spese, in ragione della fideiussione omnibus prestata dalla loro dante

causa, per l'importo massimo di Euro 96.000, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, in confronto dello stesso istituto, dalla società Equipe Car Rappresentanze Sas di E.E. E C., dichiara fallita il 2 luglio precedente;

gli ingiunti opposero il provvedimento, sollevando, in via pregiudiziale di rito, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, sul presupposto che fosse inderogabilmente competente il Tribunale di Napoli (luogo in cui essi risiedevano) quale foro del consumatore;

2. con sentenza 24 giugno 2025, n. 205, in accoglimento dell'eccezione, il Tribunale di Biella ha dichiarato la propria incompetenza, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Napoli, ufficio giudiziario dichiarato competente;

il giudice piemontese ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

I- poiché il rapporto fideiussorio non si estingue con la morte del garante, la fideiussione stipulata da D.D. si era trasferita in capo ai suoi eredi, C.C. e B.B., che erano subentrati nel medesimo rapporto con gli stessi diritti e gli stessi doveri della loro dante causa;

II- la soluzione della questione se tali soggetti, quali garanti del debito assunto dalla società Equipe Car Rappresentanze Sas verso la banca, assumessero la qualità di consumatori, con conseguente possibilità di avvalersi del relativo foro, presupponeva che fosse preventivamente accertato se tale qualità competesse o meno alla originaria fideiubente, di cui essi erano successori a titolo universale: ciò, in ossequio all'orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo – ai fini della determinazione della competenza per territorio – si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato, talché, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'[art. 33](#), comma 2, lett. u), del [D.Lgs. n. 206 del 2005](#) deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto (è stata citata [Cass. n. 18579 del 2018](#)),

III- la qualità di consumatore della sig.ra D.D. doveva affermarsi alla luce del nuovo indirizzo giurisprudenziale – prevalso a seguito delle pronunce del 19 novembre 2015 (in causa C-74/15) e del 14 settembre 2016 (in causa C-534/15) della Corte di Giustizia UE – il quale, ai fini dell'attribuzione, o meno, della qualità di consumatore alla persona fisica che abbia prestato fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto non avente tale qualità, aveva abbandonato il riferimento al criterio fondato sulla natura dell'obbligazione garantita, per assumere il diverso criterio funzionale che impone di distinguere secondo che il garante abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che lo legano al soggetto garantito, oppure abbia agito per scopi di natura privata;

IV- nella fattispecie, non vi era alcuna evidenza che la sig.ra D.D. avesse rilasciato la fideiussione omnibus nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali con la società garantita, sicché essa aveva assunto la qualità di consumatore e la conseguente possibilità di avvalersi, ai fini della competenza per territorio, del relativo foro;

3. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza Banca Sella Spa, sulla base di un articolato motivo, in cui sono distinguibili tre distinte, ancorché connesse, censure;

hanno resistito con un'unica scrittura difensiva, ex [art. 47](#), ultimo comma, cod. proc. civ., B.B. e C.C.;

il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria della competenza del Tribunale di Napoli;

la società ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. con una prima censura, la sentenza impugnata è criticata per avere riconosciuto la qualità di

consumatore ad D.D. e, per conseguenza, ai suoi eredi, B.B. e C.C.;

con specifico riguardo ad D.D., la banca ricorrente deduce che essa aveva rilasciato fideiussioni a garanzia sia dei debiti della Equipe Car Rappresentanze Sas (nella cui compagine sociale figurava il figlio C.C.) sia dei debiti di altra società, la E.F. Corporation Srl, nella cui compagine figuravano sia C.C. che B.B. (quest'ultima anche quale amministratrice), i quali, tra l'altro, avevano a loro volta prestato fideiussione per tale società; doveva, dunque, ritenersi che la sig.ra D.D. non avesse agito per scopi personali di natura privata, bensì per finalità economiche e imprenditoriali condivise coi figli, ciò emergendo con evidenza dalla circostanza che essa, pur senza formale inserimento nella compagine societaria, aveva peraltro prestato ripetute garanzie a favore di più società, partecipate o amministrate dai figli, nonché dalla comunanza di interessi economici e familiari e dal coordinamento e dalla contestualità delle fideiussioni;

con riguardo agli eredi della fideiubente, l'istituto di credito ricorrente osserva che C.C., oltre che essere socio della fallita Equipe Car Rappresentanze Sas e della E.F. Corporation Srl, avrebbe tale qualità anche in relazione ad altre due compagini societarie; a sua volta B.B. sarebbe amministratrice unica e legale rappresentante, oltre che socia al 70%, della E.F. Corporation Srl, nonché socia accomandante di altra società;

con una seconda censura, la sentenza impugnata è criticata per avere affermato la trasmissibilità della qualità di consumatore, accertata in capo ad D.D., ai suoi eredi;

la società ricorrente deduce che, per effetto dell'accettazione dell'eredità, si sarebbe avuta una successione nei rapporti patrimoniali attivi e passivi ma non nella qualità personale della de cuius, la quale soltanto avrebbe potuto vantare – in thesi – la qualità soggettiva di consumatore, qualità non trasmissibile iure hereditatis;

ai fini dell'attribuzione, o meno, di tale qualità ad B.B. e C.C. avrebbe quindi dovuto guardarsi, non già alla loro posizione di eredi della sig.ra D.D., bensì alla posizione concreta da loro assunta sul piano professionale, la valutazione della quale avrebbe dovuto indurre a negare l'applicabilità nei loro confronti della tutela consumeristica, avuto riguardo ai ruoli societari attivi ricoperti, alla pluralità di partecipazioni societarie e ai collegamenti funzionali tra le società per le quali le diverse fideiussioni erano state rilasciate;

con una terza censura, infine, la sentenza impugnata è criticata per non avere tenuto conto della "finalità professionale della garanzia".

La banca ricorrente osserva che la sig.ra D.D., pur non rivestendo formalmente ruoli societari (socia, amministratrice, legale rappresentante), aveva comunque prestato garanzie fideiussorie in favore di due società – Equipe Car rappresentanze Srl e E.F. Corporation Srl – entrambe riconducibili ai suoi figli, presenti nelle compagini sociali quali soci e amministratori, con ciò evidenziando un coinvolgimento, sia pure indiretto, nell'attività imprenditoriale o professionale;

2. il ricorso, nelle diverse censure in cui si articola, è infondato;

2.1. vanno anzitutto esaminate quelle (in particolare la prima e la terza) con cui la sentenza impugnata è criticata per avere apprezzato la qualità di consumatore della originaria fideiubente, D.D.;

in proposito, l'incensurabilità di tale apprezzamento – e, per conseguenza, l'infondatezza delle doglianze formulate, al riguardo, dalla banca ricorrente – deriva da ciò, che, come osservato dal Procuratore Generale, il Tribunale di Biella si è correttamente conformato al prevalso orientamento di legittimità, il quale, sulla scia della giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), ai fini della determinazione della qualità di consumatore in capo ad una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, reputa che assuma rilievo, non già la natura dell'obbligazione garantita, bensì le finalità che hanno informato l'agire del garante, ovvero se egli abbia agito nell'ambito della

sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano alla società garantita (quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale), oppure abbia agito per scopi di natura privata;

ciò, in quanto il parametro identificativo della qualità di consumatore non si colloca nell'obbligazione in sé che il garante, quantunque socio, assume nei confronti del creditore della società garantita (secondo un metro di giudizio adottato da un risalente indirizzo poi abbandonato, in quanto ritenuto non conforme al diritto comunitario), ma va individuato, funzionalmente, in relazione alle parti del contratto di garanzia, dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale e all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore ([Cass. n.32225 del 2018](#); [Cass. n. 742 del 2020](#); [Cass. n.1666 del 2020](#); [Cass. n.27618 del 2020](#));

tale orientamento ha trovato l'autorevole avallo delle Sezioni Unite ([Cass., Sez. Un., n.5868 del 2023](#)), le quali hanno statuito che, alla stregua della giurisprudenza unionale, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cc.dd. atti strumentali in senso proprio); nell'affermare questo principio, il massimo consesso di questa Corte ha osservato – con riguardo alla specifica fattispecie al suo esame, ma con respiro dogmatico generale – che, nell'ipotesi in cui un libero professionista abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale (pur al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari), occorre pur sempre accertare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante, o vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita, oppure se egli abbia agito per scopi di natura privata, non potendosi necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica;

nella fattispecie in esame, il Tribunale di Biella ha escluso che D.D. avesse prestato la garanzia nell'ambito dello svolgimento di una propria attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legavano alla Equipe Car Rappresentanze Sas; tale apprezzamento, oltretutto fondato – come si è veduto – su corrette premesse in iure, trova conferma, de facto, nelle stesse attuali allegazioni della società ricorrente, la quale ha dedotto la sussistenza di un rapporto societario con la Equipe Car Rappresentanze Sas soltanto in relazione a C.C. (mentre B.B. sarebbe socia e amministratrice di altra società, pur collegata a quella garantita), senza peraltro dedurre la sussistenza di una partecipazione alla compagine sociale della originaria fideiubente e, men che meno, l'assunzione, da parte sua, di incarichi di amministrazione;

l'incontrovertita circostanza che D.D., non solo non avesse né compiti amministrativi, né una partecipazione non trascurabile al capitale della società garantita (il che già sarebbe sufficiente per eluderne la qualità di professionista in relazione alla fattispecie in esame), ma neppure fosse partecipe in alcun modo della compagine sociale, ha correttamente indotto il Tribunale a ritenere che la prestazione della fideiussione non costituisse atto espressivo di attività professionale, né fosse strettamente funzionale al suo svolgimento, ma rispondesse ad una finalità di natura privata, del resto desumibile anche dal rapporto familiare intercorrente tra la fideiubente e i membri della compagine sociale;

2.2. accertata la correttezza del riconoscimento della qualità di consumatore alla sig.ra D.D., del pari infondata è la censura (la seconda) con cui la sentenza impugnata è criticata per avere reputato tale qualità trasmissibile ai suoi eredi, B.B. e C.C.;

è d'uopo, in proposito, rammentare – in conformità con quanto, anche sotto tale profilo, correttamente

osservato dal Procuratore Generale – che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il duplice principio per cui, da un lato, la morte del fideiussore non estingue la fideiussione, che si tramette agli eredi, i quali subentrano nel rapporto con gli stessi obblighi e poteri del defunto, di cui condividono la posizione giuridica e la relativa tutela ([Cass. n. 11084 del 1993](#) e [Cass. n.4801 del 2000](#)); dall'altro lato, la morte del consumatore non fa di per sé venire meno il rapporto di consumo (e il regime posto a tutela di esso), che si trasmette impersonalmente nei confronti di tutti gli eredi, ai quali resta dunque applicabile la disciplina di garanzia prevista dalle norme che costituiscono il detto regime di tutela ([Cass. n.18579 del 2018](#) e [Cass. 28162 del 2019](#), non mass.; cfr. anche [Cass., Sez. Un., n.11532 del 2009](#) e [Cass., Sez. Un., n. 6001 del 2021](#), in motivazione);

3. l'accertamento della qualità di consumatore in capo ad Adriana Di Paolo impone dunque di ritenere applicabile la disciplina, anche processuale, posta a tutela di tale qualità, altresì ad B.B. e C.C., i quali, in quanto destinatari della domanda monitoria per l'adempimento, in qualità di eredi, dell'obbligazione di garanzia assunta dalla loro dante causa, ben potevano avvalersi, ai fini della competenza territoriale, del foro previsto dall'[art. 33](#), comma 2, lett. u), del [D.Lgs. n. 206 del 2005](#);

poiché non è controverso che al momento della domanda monitoria B.B. e C.C., eredi del consumatore D.D., fossero residenti a Napoli, va dichiarata la competenza del Tribunale partenopeo;

le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1-quater, del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto ([Cass., Sez. Un., n.4315 del 2020](#)).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli e fissa alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;

condanna la società ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori;

ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1-quater, del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2026.